

Melinda Calandra Checco

AVVOCATO

98031 CAPIZZI, Via Sacra, n. 38

98035 GIARDINI NAXOS, Via dei sei Mulini, n. 22 tel. 0942/615846

P.IVA 02732630831 PEC: avvmelindacalandrachecco@puntopec.it

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Note di trattazione scritta

ex art. 35 D.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c.

RG 3815-1/2024 Dott.ssa Rando Udienza del 12 settembre 2024

Nell'interesse **dell'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA** (C.F.: 001982940833), in persona del Direttore Generale pro-tempore Dott. Giuseppe Bartorilla, rappresentata e difesa dall'Avv. Melinda Calandra Checco come in atti

resistente

Contro

la sig.ra Calabrò Carmen Roberta, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Alessi come in atti

Ricorrente

L'intestato Tribunale, preso atto delle disposizioni di legge, statuiva che l'udienza del 12 settembre 2024, inerente il presente giudizio, si svolgesse solo cartolare ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Con la presente, richiamato quanto già esposto nella memoria difensiva e nelle note di trattazione scritta, si insiste in atti e si contesta in ogni sua parte il



contenuto dell'avversa nota di trattazione scritta del 30 luglio 2024 avendo cura di rilevare sinteticamente in detta sede che:

- contrariamente al rilievo di parte avversa non sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in quanto l'art. 19, comma quarto, del D.Lgs 175/2016 non si applica alle Aziende Municipalizzate quale è l'ASM di Taormina, ma alle società costituite da parte di amministrazioni pubbliche e alle società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. La giurisprudenza già richiamata nella memoria difensiva in atti ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto procedure selettive indette dalle Aziende Municipalizzate. Tra l'altro, in caso simile (giudizio Lo Pinto Mario c/ ASM avente ad oggetto un analoga procedura selettiva) il Tar di Catania con sentenza 23 gennaio 2024 n. 323/2024, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2284/2023 ha implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione;

- contrariamente al rilievo di parte avversa, l'ASM si è attenuta all'indirizzo della Giunta Municipale contenuto nella delibera dell'08/05/2024, la quale ha demandato alla ASM la predisposizione degli atti consequenziali per fare fronte alle esigenze transitorie e straordinarie dell'approssimarsi della stagione estiva in cui notoriamente la presenza del turismo è notevole, senza specificare le modalità di reclutamento del personale rimessa all'ASM ed avendo cura di specificare nel corpo della delibera di non procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato. L'ASM, in piena conformità all'atto di indirizzo politico della Giunta Comunale, ha proceduto al reclutamento del personale compatibilmente con il reale fabbisogno in relazione anche alla capacità economica-finanziaria dell'Azienda e per l'effetto del Comune;

- contrariamente al rilievo di parte avversa, già nella proposta di deliberazione del Direttore generale approvata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM del 29/06/2024 si fa espressamente rilevare che i costi sono totalmente rimborsati ad ASM da parte del Comune di Taormina;

- sui rilievi di parte ricorrente riguardanti la inoperatività dei 15 lavoratori somministrati e dell'asserito abuso di potere da parte di ASM nell'attingere al fabbisogno degli autisti dagli idonei in graduatoria la scrivente difesa non



accetta il contraddittorio per la novità della questione sollevata solo nella nota di trattazione del 30 luglio 2024.

- purtuttavia, nella denegata ipotesi in cui la S.V. dovesse ritenere la non novità della questione sollevata, si osserva che, contrariamente al rilievo di parte avversa, ai 15 lavoratori somministrati, previa formazione, sono state conferite già le funzioni di ausiliari del traffico (cfr. decreti sindacali conferimento incarichi allegati);

- contrariamente al rilievo di parte avversa, nessun abuso di potere è stato posto in essere da ASM nell'aver attinto per il reclutamento di autisti dalla graduatoria degli idonei del concorso con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di tre mesi (non sei come asserisce parte ricorrente), atteso che le agenzie interinali sono state in condizione di fornire solo ed esclusivamente due unità lavorative a fronte di una maggiore richiesta di somministrazione di personale da parte di ASM;

- la scelta dell'amministrazione di non procedere alla provvista del personale attraverso la graduatoria degli idonei esistente è motivata, non avendo esigenze assunzionali di lavoratori a tempo indeterminato, ma solo per il periodo estivo e non si potrebbe costringere l'amministrazione ad effettuare la scelta organizzativa di scorrere la graduatoria con assunzione a tempo determinato anziché fare ricorso, nell'ambito delle prerogative legislative, al lavoro somministrato attraverso le agenzie interinali. Addirittura la scelta di ricorrere all'assunzione di lavoratori somministrati è condivisa dalle stesse rappresentanze sindacali in ragione delle reali esigenze straordinarie dell'Azienda e l'assenza al momento in pianta organica di altri posti vacanti;

- relativamente alla violazione del DPR 487/87 e del successivo DPR 82/2023 la stessa parte avversa ammette che era già in corso la procedura selettiva al momento della entrata in vigore della nuova normativa che introduceva per la prima volta come titolo di preferenza a parità di merito la minore età anziché la maggiore età anagrafica. La ricorrente da tale circostanza di fatto deduce l'erronea conseguenza che la normativa sopravvenuta si applicherebbe nel caso in questione, invece come già evidenziato nella memoria difensiva della ASM proprio la pendenza della procedura selettiva al momento



della entrata in vigore della nuova norma impedisce l'applicazione della stessa nell'ipotesi in questione;

Con il presente atto, si chiede:

- il rigetto delle richieste istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio;

- il rigetto delle richieste di audizioni degli informatori avanzate nelle note di trattazione del 30 luglio 2024 in quanto inammissibili, essendo effettuate per la prima volta con tale atto e non in sede di ricorso e tendono a provare circostanze che devono essere provate documentalmente ed essendo inconducibili ai fini del decidere ed essendo inidonee ad incidere sulle determinazioni discrezionali dell'amministrazione comunale nella scelta del proprio modello organizzativo anche in relazione alla riorganizzazione del Corpo e Servizio di Polizia Municipale;

- la declaratoria di inammissibilità di tutta la documentazione posta a corredo delle note di trattazione scritta sia in quanto tardivamente prodotta, essendo nella disponibilità del ricorrente già al momento di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, sia inconducibile ai fini dello stesso giudizio;

- il rigetto della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.: per palese assenza del "fumus" (determinata: dalla inammissibilità del ricorso, dal difetto di giurisdizione di Codesto On.le Tribunale in ordine alle domande avanzate; dalla infondatezza delle stesse domande), per l'assenza di pregiudizio imminente ed irreparabile che non solo non sussiste, ma che parte ricorrente non allega, né ne fornisce alcuna prova utile ad integrarlo, per il ritardo col il quale la Sig.ra Calabrò ha invocato la tutela d'urgenza, in quanto la lesione dell'asserito diritto della ricorrente si è concretizzata non con l'avvio di lavoratori interinali, ma dall'avvenuto completamento del concorso e successiva assunzione di tutti i vincitori.

Si producono decreti sindacali di conferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 12 bis codice della strada

Giardini Naxos, li 05/09/2024

Avv. Melinda Calandra Checco

